



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL'EMILIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale -

Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria

Via Roma, 30 – 40057 Tel. 051 6004291 - fax 051 760022 C.F.: 91201540373

www.icgranarolo.edu.it - E-mail: boic82600v@istruzione.it boic82600v@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO AA.SS. 2021/2024

Riferimenti normativi

- LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- VISTA la delibera del C.D. n. 22 del 30/09/2019 recante per la Scuola secondaria di 1° grado le deroghe per la validità dell'anno scolastico e il monte ore annuale (assenze alunni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni);
- VISTA la nota Miur 22190 del 29 ottobre 2019 sulla deroga per "assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale";
- VISTO il Progetto nazionale del MI Visto il verbale Cabina di regia MI del progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti del 7 aprile 2020;
- VISTI i criteri per la verifica e la valutazione dell'attività didattica a distanza anno scolastico 2019/20, prot. 1920 del 12/05/2020;
- VISTA la griglia in uso per l'osservazione e la valutazione delle competenze, redatta nell'anno scolastico 2019/2020 in didattica a distanza pubblicata al seguente link <https://www.icgranarolo.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Griglia-per-losservazione-ela-valutazione-delle-competenze.pdf> ;
- VISTE le Linee Guida ministeriali e delle aree di intervento Nota MI - N. 35 del 22 giugno 2020 per l'Educazione Civica nel I ciclo da armonizzare sulla base della stesura di un curriculum di istituto per l'insegnamento dell'Educazione Civica nel I ciclo con delibera del C.D. n. 4 del 3/09/2020;
- VISTO il DM 39/2020 recante l'adozione del Documento per il Piano Scuola 2020/2021;
- VISTO il DM n. 89 del 07/08/2020 recante "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39";

- VISTA l'ipotesi CCNI Didattica digitale integrata (DDI) personale docente comparto "Istruzione e Ricerca" del 25 ottobre 2020;
- VISTA la Dichiarazione tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni Sindacali sulle misure straordinarie da assumere per sostenere le istituzioni scolastiche e il personale nell'emergenza sanitaria COVID-19;
- VISTO il documento con le indicazioni sulla Didattica Digitale Integrata deliberato dagli OO.CC. per l'anno scolastico 2020/2021, prot. 7057 del 27/11/2020;
- VISTA la Nota 2158 04-12-2020, Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative;
- VISTA l'Ordinanza n. 172 04-12-2020 recante Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria;
- VISTE le Linee Guida" recanti La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria;
- Fatte le dovute comunicazioni agli esercenti della responsabilità genitoriale con apposito avviso reperibile al sito <https://www.icgranarolo.edu.it/ordinanza-n-172-4-12-2020-valutazione-periodica-e-finale-degli-apprendimenti-delle-alunne-e-degli-alunni-delle-classi-della-scuola-primaria/> ;
- VISTO l'adeguamento del Protocollo di Valutazione AA.SS. 2018/2021 sulla valutazione periodica e finale degli alunni della scuola primaria, con delibera del C.D. n. 2 del 28/01/2021;
- VISTI gli obiettivi scelti in sede di interclasse tecnica per la valutazione degli alunni della scuola primaria al termine del I quadrimestre approvati con delibera del C.D. n. 4 del 28/01/2021;
- VISTI gli obiettivi differenziati/personalizzati sulla base dei PEI per la valutazione per gli alunni con CIS della scuola primaria I quadrimestre approvati con delibera del C.D. n. 5 del 28/01/2021;
- VISTI gli obiettivi numerati all'interno del curricolo minimo di istituto per facilitarne la scrittura sul documento di valutazione approvati con delibera del C.D. n. 6 del 28/01/2021;
- VISTA la delibera n. 7/2021 per lo svolgimento di assemblee di classe per spiegare alle famiglie le novità sulle procedure valutative nella scuola primaria approvata dal C.D. del 28/01/2021;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 con oggetto "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
- VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, art. 3 "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore";
- RICHIAMATA la Nota MI 699 del 6/05/2021 con oggetto "Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione;
- VISTI i criteri di valutazione per gli Esami di Stato anno scolastico 2020/2021 approvati con delibera del C.D. n. 11 del 19/05/2021;
- VISTI i livelli scelti per la valutazione degli alunni della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 approvati con delibera del C.D. n. 12 del 19/05/2021;
- VISTI gli obiettivi scelti in sede di interclasse tecnica per la valutazione degli alunni della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 approvati con delibera del C.D. n. 13 del 19/05/2021;
- VISTO il modello per la rubrica di valutazione degli alunni con CIS della scuola primaria approvato con delibera del C.D. n. 14 del 19/05/2021;
- VISTI gli obiettivi scelti sulla base dei PEI per la valutazione per gli alunni con CIS della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 approvati con delibera del C.D. n. 15 del 19/05/2021;
- VISTO il curricolo verticale per l'Educazione Civica redatto sulla base dei nuclei di Costituzione, Sostenibilità e Competenze digitali, delibera del C.D. n. 31 del 28/06/2021;
- VISTE le rubriche di valutazione per la descrizione di livelli di competenza per i nuclei fondanti di italiano e matematica

Il collegio docenti

DELIBERA

- l'adozione del seguente protocollo di valutazione.

§ 1. Principi, oggetto, finalità della valutazione

(cfr DPR 249/1998 art. 2, c.5; D.Lgs 62/2017 art. 1)

“La valutazione ha per oggetto il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti [...] ha **finalità formativa ed educativa** e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.

La valutazione costituisce un momento essenziale dei processi di apprendimento e di insegnamento. È fondamentale che sia centrata sui **processi di apprendimento piuttosto che sui prodotti**. La valutazione ha quindi per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni in riferimento ai seguenti ambiti:

- le **CONOSCENZE**, intese come contenuti appresi, idee chiave, fatti, teorie, concetti;
- le **ABILITÀ**, intese come capacità, processi cognitivi, metodi, procedure;
- le **COMPETENZE**, intese come uso funzionale e personale delle conoscenze e delle abilità.

La valutazione non è mai fine a se stessa, ma è **propositiva**, infatti deve riferirsi all’attività e non alla persona, che viene così sostenuta anche nella **motivazione** ad apprendere. È essenziale fare in modo che i bambini non focalizzino la loro attenzione sul giudizio, ma sulla capacità di superare le difficoltà.

Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale è espressa, per ciascuna delle discipline di studio, attraverso un giudizio descrittivo **[vedi § 3]**.

Nella scuola secondaria, la valutazione periodica e finale e la valutazione dell’esame di Stato è espressa con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Tale “voto” non sarà il risultato di una semplice valutazione numerica, né tanto meno di una media matematica di tutti i voti ottenuti in una disciplina, ma il risultato di un percorso che tiene conto di diversi fattori:

1. la situazione di partenza di ogni singolo alunno;
2. gli apprendimenti rispetto agli obiettivi disciplinari stabiliti;
3. l’acquisizione graduale di autonomia e di motivazione allo studio.

La valutazione in itinere viene espressa nelle forme che il docente ritiene opportune, purché siano effettuate in coerenza con i criteri e le modalità definite nel PTOF e restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

La valutazione (in qualsiasi forma sia espressa) e il controllo sistematico del livello di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze hanno lo scopo di fornire tempestivamente indicazioni utili per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento per gli alunni, e permettono inoltre agli insegnanti di valutare l’efficacia del percorso formativo.

Per favorire la motivazione e la **consapevolezza** del compito, l’alunno, a partire dalle ultime classi della scuola primaria, verrà informato dei criteri di valutazione che si intendono adottare affinché sappia con precisione cosa ci si aspetta da lui al termine di un percorso di apprendimento.

L’analisi dei risultati delle **prove nazionali**, che si svolgono in seconda e in quinta nella scuola primaria e in terza nella scuola secondaria di primo grado, permette all’istituto di riflettere sulla propria offerta formativa e sui processi di apprendimento e sui processi valutativi.

Momento essenziale della valutazione è la definizione del livello delle competenze raggiunte dagli alunni, che viene **certificato** al termine di ogni grado di scuola (primaria e secondaria di primo grado) su un apposito modello ministeriale e che è parte integrante della scheda di valutazione.

È necessario che la scuola utilizzi diversi strumenti di valutazione e diverse prove, per un duplice motivo: in primo luogo, ogni processo richiede verifiche differenti; in secondo luogo, si devono proporre situazioni che offrano una sufficiente variabilità e flessibilità affinché ciascuno studente possa essere osservato nel proprio lavoro e trovi le condizioni per migliorare.

Strumenti valutativi sono: colloqui, esercitazioni scritte e orali, test, verifiche scritte e orali, relazioni individuali o di gruppo, produzioni autonome da parte dello studente, discussioni collettive, rubriche, feedback formativo, le check list e le performance list, prove strutturate, prove semi-strutturate, prove aperte, osservazioni sistematiche, compiti di realtà. La scelta della tipologia di prova è dettata dal tipo di obiettivi che si intendono verificare e dalle modalità di apprendimento preferenziali per la classe, in base alle scelte didattiche e metodologiche programmate dai docenti.

I docenti predispongono prove comuni d'istituto per classi parallele (iniziali, intermedie e finali).

Si precisa inoltre che la valutazione è finalizzata alla continua regolazione dei processi di insegnamento e apprendimento da parte di tutti i componenti, individuali e collegiali, dell'apparato scolastico; riguarda sia l'Area cognitiva (conoscenze, comprensione dei messaggi, capacità logiche ed operative, linguaggi delle varie discipline), sia l'Area relazionale (interessi degli alunni, rapporti interpersonali, partecipazione alle attività, metodo di lavoro/studio, impegno) e tiene conto dei diversi livelli individuali di partenza (che si rilevano mediante prove d'ingresso comuni e osservazioni sistematiche). Nel corso dell'anno prevede tempestivi e puntuali interventi individualizzati, di gruppo o di classe, per il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle conoscenze e delle abilità, al fine della promozione di tutte le opportunità educative;

Seguendo i principi della personalizzazione e dell'individualizzazione dell'insegnamento, per gli alunni che hanno bisogni educativi speciali, la valutazione è stabilita anche in base a eventuali piani personalizzati:

- a) il Piano Educativo Individuale (PEI), che viene predisposto per alunni con certificazione **[vedi § 10]**;
- b) il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che viene predisposto per alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o per alunni con bisogni educativi speciali (BES) **[vedi § 11]**;
- c) il Piano di Studio Personalizzato (PSP), che viene predisposto per alunni non italofoni o nuovi arrivati in Italia **[vedi § 12]**.

§ 2. Valutazione nel primo ciclo

(cfr DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, articoli 2)

Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe e consiste in un giudizio descrittivo che fa riferimento a quattro diversi livelli di apprendimento [vedi § 3].

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale è effettuata dal consiglio di classe e consiste in un voto numerico espresso in decimi, anche per quanto riguarda l'insegnamento dello strumento musicale e dell'educazione civica].

Nel primo ciclo di istruzione, per tutti gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o di attività alternative la valutazione è resa su una nota distinta con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti¹.

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

I docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno attraverso una relazione.

I docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno attraverso una sintetica relazione.

§ 2.1 Criteri per la verifica e la valutazione degli alunni adottati dal collegio dei docenti

“La valutazione prevede, accompagna e segue i percorsi curricolari; essa assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. Il DPR n. 122 del 22.06.2009 (Regolamento sulla valutazione) novellato dal D. Lgs 62/2017 stabilisce che “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”. Alcune linee comuni riguardano il diritto di ogni alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, il diritto di ogni alunno e di ogni famiglia di conoscere i criteri valutativi utilizzati nella scuola con riferimento alle prove scritte, orali, grafiche, al comportamento e alla valutazione del rendimento scolastico complessivo, il diritto di

¹ Per l'insegnamento della religione cattolica, vedi Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309, comma 3. Per le attività alternative, vedi Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, articolo 2, comma 7.

ogni alunno al successo formativo sulla base delle valutazioni periodiche e agli interventi di recupero, sostegno, potenziamento sul piano didattico.

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri: l'alfabetizzazione culturale, padronanza di conoscenze e linguaggi, abilità operative, sviluppo di competenze comunicative ed espressive; l'autonomia personale Intesa come identità personale, autostima e fiducia nei propri mezzi, autocontrollo della propria condotta, autonomia di giudizio, divergenza e creatività; la partecipazione alla convivenza democratica: rapporti interpersonali, capacità di iniziativa e di scelta, motivazione e impegno a capire e operare.

§ 2.2 Tempi e modalità della valutazione

La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne si realizza secondo i tempi e le modalità di seguito descritti:

Valutazione	Funzione	Finalità	Strumenti
iniziale	conoscitiva, diagnostica, esplorativa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analizzare la situazione in ingresso degli alunni ➤ Accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili per la progettazione educativa e didattica (mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate) ➤ Identificare le competenze iniziali degli alunni; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prove di verifica in ingresso (orali, scritte, grafiche, pratiche); ➤ Osservazioni sistematiche (tramite griglie)
intermedia (in itinere, periodica)	formativa, regolativa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Descrivere i processi di apprendimento e i progressi degli allievi; ➤ Verificare il raggiungimento dei singoli obiettivi; ➤ Individuare le difficoltà o il mancato raggiungimento degli obiettivi con un duplice scopo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ ➤ attivare eventuali correttivi all'azione didattica ➤ ➤ programmare/progettare attività di rinforzo e recupero ➤ Stimolare e guidare l'autovalutazione da parte dell'allievo sui propri processi. ➤ Verificare l'efficacia della progettazione educativa e didattica 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prove di verifica periodiche orali (interrogazioni dialogiche o strutturate), scritte (testi, quesiti a risposta aperta o a risposta chiusa), grafiche, pratiche ➤ Rubriche valutative ** ➤ Griglie di osservazione e liste di controllo** ➤ Griglie di rilevazione in situazione di apprendimento cooperativo e metacognitivo ➤ Questionari di autovalutazione**

finale	certificativa, orientativa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del curricolo svolto ➤ Analizzare e descrivere il profilo di apprendimento di ogni allievo attraverso i traguardi educativi raggiunti nelle singole discipline e concentrando l'attenzione sull'evoluzione dell'apprendimento e non solo sul risultato. ➤ Certificare le competenze in uscita 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Criteri per l'attribuzione dei descrittori numerici e non ➤ Documento di valutazione finale ➤ Attestato di ammissione alla classe successiva ➤ Certificazione delle competenze finali. ➤ colloquio pluridisciplinare ➤ prove scritte (es. prove d'esame) ➤ prove pratiche
--------	----------------------------	--	---

** in fase di elaborazione nel triennio di riferimento

In base all'opportunità e al livello di competenza degli studenti con le tecnologie dell'informazione, gli insegnanti si serviranno anche di **strumenti digitali** per la valutazione, come elaborati digitali individuali e di gruppo, moduli, presentazioni, documenti, file audio-video, applicazioni di programmazione informatica.

Oltre alle attività di valutazione svolte dai docenti, nel corso del primo ciclo (a partire dagli anni terminali della scuola primaria e per il triennio della scuola secondaria di primo ciclo), si svolgeranno anche attività di **autovalutazione**, che hanno lo scopo di far riflettere lo studente sul processo di apprendimento al fine di predisporre un proprio percorso. A tal fine, si configurano come strumenti di autovalutazione le rubriche e le autobiografie narrative/cognitive.

§ 3. Scuola Primaria - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria

(Ordinanza N. 172 del 04-12-2020 e delibere del Collegio Docenti del 28/01/2021 n. 2 e delibere del Collegio Docenti del 28/01/2021 e n. 12, 13, 14, 15²)

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dall'Ordinanza 172/2020, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione³ e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato;**
- **Intermedio;**
- **Base;**
- **In via di prima acquisizione.**

I quattro livelli sono formulati nelle linee guida del ministero e fanno riferimento ai seguenti indicatori: capacità di svolgere compiti e risolvere problemi in autonomia, con continuità, sia in situazioni note che in situazioni nuove, e usando delle risorse fornite dall'insegnante o reperite altrove⁴.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell'elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso svolto e della sua evoluzione.

² Livelli scelti per la valutazione degli alunni della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 approvati con delibera del C.D. n. 12 del 19/05/2021;

Gli obiettivi scelti in sede di interclasse tecnica per la valutazione degli alunni della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 approvati con delibera del C.D. n. 13 del 19/05/2021;

Modello per la rubrica di valutazione degli alunni con CIS della scuola primaria approvato con delibera del C.D. n. 14 del 19/05/2021;

Gli obiettivi scelti sulla base dei PEI per la valutazione per gli alunni con CIS della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 approvati con delibera del C.D. n. 15 del 19/05/2021;

³ Il Collegio Docenti, nella seduta del 28 gennaio 2021, ha deliberato l'adozione del nuovo modello del documento di valutazione, nel quale sono riportati gli obiettivi e i livelli. In linea generale, nel primo quadrimestre dell'a.s.2020/21 per la valutazione intermedia il giudizio descrittivo è elaborato secondo le rubriche di valutazione che il consiglio di interclasse in fase tecnica della scuola primaria ha precedentemente predisposto. È stata predisposta una tabella di conversione del voto numerico in decimi nei differenti livelli di apprendimento. Nella seduta del 19 maggio 2021 ha armonizzato gli obiettivi del secondo quadrimestre con gli indicatori per la valutazione dei livelli; nella seduta del 28 giugno 2021 sono state approvate le rubriche di valutazione sui livelli di competenza per italiano e matematica per la primaria **[Allegato A1]** e il curricolo verticale di educazione civica con le relative rubriche valutative per tutto l'istituto.

⁴ Descrizione dei quattro livelli:

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

§ 4 Valutazione del comportamento

(cfr D.Lgs 62/2017, art. 1 c. 3; art. 2 c. 4)

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza⁵. Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

I punti di riferimento essenziali sono i seguenti:

- Statuto delle studentesse e degli studenti;
- Patto educativo di corresponsabilità;
- Regolamenti scolastici: regolamento d'istituto e regolamento disciplinare-

Nella determinazione del giudizio sul comportamento, il collegio docenti ha individuato le seguenti aree:

RISPETTO DELLE REGOLE: Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.

PARTECIPAZIONE: Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.

RESPONSABILITÀ: Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. Assumere e portare a termine compiti e iniziative.

RELAZIONALITÀ: Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze e i propri sentimenti. Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. Rispettare le diversità, in un'ottica di confronto responsabile e di dialogo.

La valutazione del comportamento tiene conto specificamente dei seguenti criteri:

1. Grado di rispetto delle regole di disciplina previste nei regolamenti approvati dal Consiglio d'Istituto;
2. Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle lezioni, allontanamento dalla scuola o comunque frequenza di richiami di altro tipo (note disciplinari);
3. Assiduità nella frequenza delle attività curricolari o extra-curricolari;
4. Relazionalità con compagni e con adulti (docenti, collaboratori scolastici, esperti esterni, educatori, tirocinanti, etc.);
5. Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell'Istituto e del materiale didattico proprio ed altrui;
6. Rispetto delle norme igieniche e corretto utilizzo dei locali e dei servizi;
7. Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte;
8. Rispetto dei tempi e degli impegni scolastici.

Il collegio docenti adotta delle griglie comuni per la formulazione del giudizio sintetico del comportamento **[vedi Allegato B]**.

⁵ Le competenze chiave di cittadinanza, individuate nell'Allegato 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 2007, sono competenze trasversali: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione. Le competenze più direttamente implicate nella valutazione del comportamento sono la quarta (**collaborare e partecipare**) e la quinta (**agire in modo autonomo e responsabile**).

§ 5 Modalità di comunicazione alle famiglie e agli studenti

“Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni” (cfr D.Lgs 62/2017, art. 1 c. 5)

Lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* stabilisce che lo studente ha diritto “a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento” (articolo 2, comma 5).

Scuola dell’infanzia. La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno tramite colloqui individuali calendarizzati annualmente per fasce d’età (mesi di novembre/dicembre 3 e 4 anni; mesi di dicembre e giugno 5 anni) e nel corso dell’anno scolastico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze.

Scuola primaria. La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno tramite il Registro elettronico, durante i colloqui generali (mese di dicembre e aprile) nel corso dell’anno scolastico e con colloqui individuali in occasione delle valutazioni quadrimestrali (mese di febbraio e giugno) e nel corso dell’anno scolastico nel caso se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze. A conclusione del 1° e del 2° quadrimestre la famiglia può scaricare il documento di valutazione dal Registro Elettronico.

Scuola secondaria primo grado. La famiglia viene informata sui risultati del percorso formativo dell’alunno tramite il Registro elettronico, durante i colloqui generali (mese di dicembre e aprile). Sono previsti inoltre incontri scuola-famiglia su appuntamento nel corso dell’anno scolastico, per particolari esigenze, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Gli appuntamenti possono essere definiti con i singoli docenti durante i ricevimenti settimanali. A conclusione del 1° e del 2° quadrimestre la famiglia può scaricare il documento di valutazione dal Registro Elettronico.

Le famiglie potranno essere contattate e informate anche telefonicamente o mediante un quadernino delle comunicazioni nei casi in cui i docenti lo ritengano opportuno (es. richiami disciplinari per mancanze lievi, comunicazioni urgenti ...)

Nel caso di ammissione alla classe successiva di alunni che hanno carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, si provvederà a consegnare alle famiglie una lettera informativa dove si indicano i contenuti disciplinari da ripassare e consolidare e/o indicazioni per lo studio individuale estivo e eventuali strategie di recupero.

Qualora l’alunno non sia stato ammesso, le famiglie verranno opportunamente informate privatamente prima della pubblicazione degli esiti.

§ 6 Validità dell'anno scolastico: orario annuale e deroghe

Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale** personalizzato⁶, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Per quanto riguarda le casistiche da tenere in considerazione ai fini delle deroghe al monte ore annuale, il collegio docenti tiene conto anche delle indicazioni ministeriali che invitano a considerare e derogare le assenze dovute ai seguenti motivi:

- 1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- 2) terapie e/o cure programmate;
- 3) donazioni di sangue;
- 4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- 5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo⁷;
- 6) ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale⁸.

Tali deroghe sono concesse a seguito del monitoraggio delle assenze. I docenti coordinatori di classe/team effettuano un monitoraggio periodico delle assenze degli alunni e garantiscono informazioni puntuali ad ogni alunno/a e alle loro famiglie in relazione alle ore di assenza effettuate. Le assenze prive di adeguata motivazione sono segnalate agli organi competenti per la verifica degli obblighi dell'assolvimento scolastico.

Tabella

Corso	Monte ore annuo	Tre quarti del monte ore personalizzato	N° massimo di ore di assenza per l'ammissione allo scrutinio
Ordinario	990	742,5	247
Indirizzo musicale	1056	792	264

Nel conto delle ore di assenza, si considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate, i giorni di sospensione per motivi disciplinari.

⁶ Vedi Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 11, comma 1 (e successive modifiche).

⁷ cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987

⁸ Per i casi n. (1), (2), (3), (4) e (5), il riferimento è alla circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20.

Per il caso n. 6), il riferimento è alla Nota MIUR 29 ottobre 2019, n. 22190-

§ 7 Ammissione alla classe successiva

§ 7.1 Scuola Primaria: ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

(cfr D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62, art. 3)

“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

§ 7.2 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

(cfr D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62, art. 6)

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.

Comunque, per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l'anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.

Per essere ammessi all'esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l'esclusione dall'esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all'alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.

Nei casi di alunni che presentano carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il consiglio può deliberare l'ammissione alla classe successiva prendendo in considerazione i seguenti elementi:

1. capacità di recupero dell'alunno, in base alle potenzialità, alle attitudini e anche ai progressi nel recupero degli apprendimenti rispetto alla valutazione periodica (primo quadrimestre);
2. possesso di livelli adeguati nelle conoscenze e nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettura, scrittura, calcolo, logica);
3. grado di maturità ed emotività dell'alunno.

Il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nei seguenti casi:

1. Se l'alunno è incorso nella sanzione disciplinare che preveda l'esclusione dallo scrutinio finale deliberata dal Consiglio di Istituto (articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n.249/1998);
2. Se l'alunno non ha frequentato i tre quarti del monte ore annuale e non rientra nei casi previsti dalle deroghe deliberate dal collegio docenti;
3. Se l'alunno, pur rientrando nei casi derogabili dal collegio, ha fatto un numero di assenze complessive tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione (**a condizione che tali circostanze siano stato oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe debitamente verbalizzate**)⁹;
4. Se il consiglio di classe verifica la mancanza delle conoscenze e delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi e/o la mancata acquisizione, da parte dell'alunno, dei livelli di apprendimento in più discipline, tale da determinare una grave carenza nella preparazione complessiva che non permetta di proseguire proficuamente gli studi, pur in presenza di strategie individualizzate messe in campo dalla scuola per il recupero;
5. [per gli alunni delle classi terze della secondaria di primo ciclo]: se l'alunno non ha svolto le prove nazionali Invalsi (sia nella sessione ordinaria, sia nella sessione suppletiva), non può essere ammesso all'esame di Stato.

⁹ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, articolo 5, comma 3

§ 8 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

(cfr D.Lgs 62/2017 art. 8 e 11; DM 741/2017, art. 6-15)

Svolgimento

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione **[vedi allegato C]**.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

- prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Annualmente, il ministro dell'istruzione emana una ordinanza con la quale fornisce istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'Esame di Stato **[vedi allegato C7]**.

Esito

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

§ 9 Certificazione delle competenze nel primo ciclo

(cfr D.Lgs 62/2017 art. 9)

La scuola, al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo, rilascia una certificazione che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza.

Per questa certificazione si usano i modelli ministeriali allegati al Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 [vedi allegati D1 e D2]. Questa certificazione non sostituisce ma accompagna le normali modalità di valutazione dei risultati scolastici (la “pagella”).

Le competenze chiave europee¹⁰ presentate nel modello sono otto:

- 1) Comunicazione nella madrelingua (o nella lingua di istruzione);
- 2) Comunicazione nella lingua straniera;
- 3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- 4) Competenze digitali;
- 5) Imparare ad imparare;
- 6) Competenze sociali e civiche;
- 7) Spirito di iniziativa;
- 8) Consapevolezza ed espressione culturale, che si articola in tre sottocompetenze:
 - a) Capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo;
 - b) Capacità di riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
 - c) Capacità di esprimersi in ambito motorio, artistico e/o musicale.

Le competenze chiave europee sono doppiamente trasversali: sia in riferimento a conoscenze, abilità e competenze relative alle discipline previste nelle *Indicazioni nazionali* (compreso anche l’insegnamento dell’educazione civica), sia in riferimento alle [competenze chiave di cittadinanza](#).

Per quanto riguarda le ‘competenze digitali’, nel biennio 2017-2019 il team digitale ha realizzato un curriculum verticale (leggibile sul [sito](#) dell’istituto), parzialmente rivisto nell’ambito della stesura del curriculum di educazione civica 2021-2023 (nucleo: Cittadinanza digitale); il team digitale ha redatto anche la relativa griglia di valutazione delle competenze digitali al termine del primo ciclo di istruzione [vedi Allegato D3].

Per quanto riguarda le ‘competenze sociali e civiche’, si farà riferimento, tra l’altro, al curriculum verticale di educazione civica, che è stato realizzato dai docenti nell’a.s. 2020/21 e che sarà pubblicato sul sito dell’istituto dopo l’approvazione da parte del collegio dei docenti.

¹⁰ Le competenze chiave europee presentate nel documento ministeriale recepiscono la *Raccomandazione* del 18 dicembre 2006. Tuttavia, il 18 gennaio 2018 la Commissione Europea ha pubblicato la *Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente*, nella quale ci sono alcune differenze rispetto al documento precedente. Nell’ultimo documento troviamo le seguenti competenze: 1) c. alfabetica funzionale; 2) c. multilinguistica; 3) c. matematica e c. in scienze, tecnologie e ingegneria; 4) c. digitale; 5) c. personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 6) c. in materia di cittadinanza; 7) c. imprenditoriale; 8) c. in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

§ 10 Alunni con disabilità

(cfr Legge 104/1992, artt. 12-16; D.Lgs 62/2017 art. 11, c. 1-8);

Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del del piano educativo individuale (PEI)¹¹, redatto sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dello studente, descritte nel profilo dinamico-funzionale;
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità, i docenti perseguono l'obiettivo di svilupparne le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione¹²;
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto nel *decreto valutazione*¹³, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato;
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove nazionali standardizzate (prove Invalsi). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova;
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del *decreto valutazione*.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

¹¹ Documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

¹² Articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

¹³ Articoli 6, 7, 8, 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62

§ 11 Alunni con disturbi specifici di apprendimento

(cfr Legge 170/2010; D.Lgs 62/2017 art. 11, c.9-15)

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento la valutazione tiene conto del piano didattico personalizzato e delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.

Nello svolgimento delle attività didattiche, delle verifiche e delle prove d'esame vengono adottate le misure educative e didattiche di supporto ritenute più idonee.

Gli insegnanti si atterranno in particolare alle seguenti indicazioni:

- considerare il livello di partenza, i progressi e gli sforzi compiuti;
- considerare il livello raggiunto, indipendentemente dalle strategie e dagli strumenti utilizzati dall'alunna/o;
- considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi;
- valorizzare il processo di apprendimento dell'alunna/o e non valutare solo il risultato.

1. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe;
2. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato;
3. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte;
4. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera;
5. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del *decreto valutazione*.
7. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove nazionali standardizzate (prove Invalsi). Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (art 11 c. 15 del *decreto valutazione*)

§ 12 Alunni non italofoeni (in fase di alfabetizzazione)

(cfr D.Lgs 62/2017, art. 1 c. 8)

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Per gli alunni non italofoeni e/o Neo Arrivati in Italia (NAI) occorre tenere presenti le strategie e le indicazioni contenute nelle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* del febbraio 2014¹⁴.

Sarà privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella certificativa e si farà riferimento ai seguenti indicatori:

1. rapporti con coetanei e adulti (socializzazione)
2. rispetto regole comuni (comportamento)
3. partecipazione alle attività
4. apprendimento

In riferimento alla data di iscrizione dell'alunno, nel I quadrimestre i docenti potranno:

- a) **non esprimere la valutazione**, se l'alunno è nella fase di prima alfabetizzazione;
- b) esprimere la valutazione in base al **percorso di apprendimento personalizzato**;
- c) esprimere la valutazione **solo in alcune discipline**.

Sul documento di valutazione verrà utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: *“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”* oppure *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”*.

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale terrà in considerazione i seguenti indicatori:

1. il percorso dell'alunna/o;
2. la progressione negli apprendimenti;
3. gli obiettivi raggiungibili;
4. la motivazione e l'impegno;
5. la partecipazione.

¹⁴ Allegato alla Nota MIUR 19 febbraio 2014, n. 4223

§ 13 Alunni che seguono percorsi di istruzione parentale

(cfr D.Lgs 62/2017, art. 22)

Nel caso di alunni che seguono percorsi di istruzione parentale, i genitori (o coloro che esercitano la potestà genitoriale) devono presentare annualmente al dirigente scolastico la comunicazione preventiva.

Alla fine di ogni anno scolastico fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per il passaggio alla classe successiva, questi alunni devono sostenere l'**esame di idoneità** in qualità di candidati esterni.

L'esame viene sostenuto davanti ad una commissione appositamente costituita con decreto dirigenziale.

§ 14 Alunni ricoverati in ospedale

(cfr D.Lgs 62/2017, art. 22)

Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione in ospedale per periodi di tempo rilevanti, ai fini della valutazione periodica e finale, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al **percorso formativo individualizzato**.

Se il tempo di istruzione nel luogo di cura è prevalente rispetto al tempo di istruzione in classe, lo scrutinio è effettuato dai docenti che hanno impartito l'insegnamento in ospedale¹⁵.

Se un alunno è ricoverato nel periodo degli esami, può svolgere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Questa modalità di valutazione si applica anche ai casi di **istruzione domiciliare** (c.3).

¹⁵ cfr D.Lgs 62/2017, art.22 c.2: Nel caso in cui la frequenza dei corsi *[in ospedale]* ... abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

§ 15 Rilevazioni nazionali

L'Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione (INVALSI) ha, tra gli altri, il compito di predisporre strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti, di promuovere periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e predisporre prove a carattere nazionale per gli esami di Stato¹⁶.

Nella scuola **primaria** l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nelle classi seconde e quinte, in coerenza con le *indicazioni nazionali*.

Nelle classi seconde si svolgono prove di ITALIANO e MATEMATICA.

Nelle classi quinte si svolgono prove di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE¹⁷.

Nella scuola **secondaria di primo grado** l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate svolte al computer (*computer based*) nelle classi terze, per accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE¹⁸.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e sono **requisito di ammissione all'esame** di Stato conclusivo del primo ciclo. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Letto e approvato durante la seduta del Collegio dei Docenti del 28/6/2021.

¹⁶ Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, articolo 17 comma 2, lettere a), b), d)

¹⁷ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, articolo 4.

¹⁸ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, articolo 7.